

ALLEGATO "B"
AL N° 2.264 DI RACCOLTA
STATUTO

dell'Associazione denominata "Ente Promozionale di Assistenza Socio Sanitaria – Organizzazione di Volontariato", denominata brevemente anche "E.P.A.S.S.- ODV" E.T.S., Cod. fisc. 92001460721.

PREMESSO

che il D.Lgs. n.117 del 03 luglio 2017, cosiddetto "Codice del Terzo Settore", di seguito detto -CTS-, istitutivo degli "Enti del Terzo Settore" richiede l'adeguamento dello Statuto dell'associazione "E.P.A.S.S. – Ente Promozionale di Assistenza Socio Sanitaria, organizzazione non lucrativa di utilità sociale", brevemente denominata anche "E.P.A.S.S. ONLUS"

- sorta con scrittura privata il 2 maggio 1976 e con Atto Costitutivo munito di Statuto il 20 marzo 1979, rogito per Notaio Ivo Bonito (rep. n. 20344, racc. n. 5630), registrato a Trani il 2 aprile 1979 al n. 1059 Codice fiscale 92001460721;
- Ente Morale con personalità giuridica, riconosciuto con del. Reg. Puglia n. 3478 del 21/05/1980 e iscritto al n. 61 del Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Bari, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 e del D.P.G.R. n. 103 del 19 febbraio del 2001;
- iscritta nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia, al N.1412, (a mente della Legge 11/08/1991, n.266, legge quadro sul volontariato);
- iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, nel settore 01 (assistenza sociale e socio-sanitaria) dal 6 marzo 1998;

si redige il seguente STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1: Denominazione

È costituita l'Associazione "Ente Promozionale di Assistenza Socio Sanitaria – Organizzazione di Volontariato", denominata brevemente anche "E.P.A.S.S.- ODV", Ente del Terzo Settore.

Art. 2: Sede

L'Associazione ha sede a Bisceglie, in Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 12.

Art. 3: Durata

La sua durata è indeterminata. Il suo scioglimento è regolato dal successivo art. 16.

TITOLO II

NATURA, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Art. 4: Natura e scopo

1. L'Associazione è di ispirazione cristiana.
2. Ha lo scopo di:
 - a) onorare e promuovere la centralità della "persona", fornendo a ciascun essere umano, senza discriminazioni, l'opportunità di prendersi cura di sé (mission);
 - b) elevare la cultura della vita e accrescere il ben-essere di ciascuno con sé stesso e con gli altri, mediante pratiche inclusive di tipo solidaristico, contribuendo in tal modo alla costruzione della società

come comunità di persone interagenti in vista del bene comune (vision);

- c) farsi carico dei problemi delle persone e della famiglia anche in formazione promuovendo lo sviluppo dei valori morali e sociali;
 - d) occuparsi dei problemi della devianza minorile, attraverso attività di prevenzione e reinserimento;
 - e) promuovere e diffondere la cultura dell'affido e dell'adozione;
 - f) occuparsi dei problemi posti dalle varie forme di dipendenza, con attività di prevenzione, cura e reinserimento;
 - g) prendersi cura delle persone che si trovano in situazioni di particolare difficoltà in relazione a condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
 - h) realizzare attività di studio, ricerca e formazione nell'ambito delle attività proprie dell'ente.
3. L'ente non può svolgere attività diverse da quelle suindicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.
4. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
5. Le sue attività si svolgono nella Regione Puglia.
6. L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

Art.5: Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.6: Attività di interesse generale

1. L'Associazione intende esercitare in via principale – prevalentemente in favore di terzi, impiegando l'attività di volontariato dei propri associati – quali attività di interesse generale, quelle indicate nell'art. 5, comma 1 del CTS, e precisamente:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni,
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al n.1 della Tabella allegata al D.P.C.M. 14/02/2001, assistenza di tipo consultoriale alla famiglia e suoi componenti, alla maternità e ai minori;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

2. In particolare s'intende perseguire le finalità istituzionali mediante la gestione dei un Consultorio Familiare, di cui alla Legge della Regione Puglia 5 settembre 1977 n. 30, di un Poliambulatorio medico solidale, di un Centro sociale per attività di inclusione sociale e di lotta alla povertà e all'emarginazione.

Art.7: Volontari e lavoratori dipendenti

1. L'associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
4. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZI SOCIALI

Art.8: Organi

1. Sono organi dell'associazione:
L'Assemblea degli associati,
Il Consiglio Direttivo,
Il Presidente,
Il Collegio di Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche direttive sono elettive e gratuite.

Art. 9: Associati

1. Il termine associati indica le persone, fisiche e giuridiche, che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.
2. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.
4. Possono essere associati coloro che sono in possesso dei requisiti che li rendano idonei all'assolvimento degli scopi istituzionali dell'ente e sono ammessi con voto unanime del Consiglio Direttivo. L'adesione all'Ente è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. Il numero degli associati è illimitato.
5. L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.
6. Ogni associato ha diritto all'elettorato attivo e passivo e all'esame dei libri sociali.
7. Ogni associato è tenuto al versamento di una quota annuale proposta dal Consiglio Direttivo in carica, approvata dall'assemblea degli

associati di anno in anno, al momento dell'approvazione del bilancio di previsione. Dal versamento di tale quota potrà essere escluso l'associato meno abbiente, a sua richiesta, e con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

8. I versamenti degli associati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Ente né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Ente, né può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Ente. È diritto e dovere degli associati partecipare alle attività sociale dell'ente.
9. Tutte le prestazioni degli associati sono volontarie e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti prestabiliti dal Consiglio direttivo, previa richiesta dell'associato e salvo che tale attività sia secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art 6 CTS.
10. La qualità di associato si perde per morte, dimissioni, espulsione, per indegnità e per assenza ingiustificata e prolungata per due anni consecutivi da ogni attività sociale e dalle assemblee sociali. La indegnità è dichiarata dalla Assemblea degli associati; le altre ipotesi sono dichiarate dal Consiglio Direttivo. La delibera di espulsione da associato deve contenere le motivazioni che la giustificano.
11. Con delibera unanime del Consiglio Direttivo possono essere designati associati onorari coloro che hanno dimostrato riguardo e premura verso l'Ente, ne condividano i principi ispiratori, ne sostengano l'attività anche con donazioni. Gli associati onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa e possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 10: Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati, organo sovrano dell'Ente, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, mediante comunicazione scritta o con altro mezzo informatico o telematico, diretta a ciascun associato e contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C. L'assemblea deve essere convocata in Bisceglie, anche se fuori sede sociale.
2. L'assemblea delibera sui bilanci consuntivo e preventivo, presentati dal Consiglio Direttivo in ordine agli indirizzi e direttive dell'associazione; elegge i componenti del Consiglio Direttivo; decide sulle modifiche dello statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. L'elezione degli organi dell'Ente non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annuali. L'associato persona giuridica interviene in persona del suo legale rappresentante ovvero di un delegato. L'associato assente può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato non componente il Consiglio Direttivo, mediante delega scritta; ogni delegatario non può rappresentare più di tre

associati.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, dal vice presidente, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e ove necessario, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità del diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige il processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e, eventualmente, dagli scrutatori.
5. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C..

Art. 11: Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È composto da tre a sette membri, secondo quanto stabilisce l'assemblea all'atto della elezione. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendone la convalida alla prima assemblea degli associati.
2. Al Consiglio Direttivo partecipano i direttori dei vari settori di attività dell'associazione, senza diritto di voto.
3. Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio seno, il Presidente, il vice presidente e il segretario. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente; in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione; provvede a tutti gli adempimenti contabili e di bilancio previsti dal CTS. Esso procede, pure, alla nomina dei dipendenti, nei limiti delle giuste proporzioni numeriche tra dipendenti e volontari prescritte dal CTS, determinandone la retribuzione.
7. Il Consiglio Direttivo compila il Regolamento, da approvarsi dall'assemblea degli associati, per il funzionamento della associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 12: Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Direttivo tra uno dei propri componenti con la maggioranza dei voti, resta in carica tre anni e può essere

rieletto.

2. Il Presidente, e in sua assenza il vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, presiede i lavori dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione deliberati dal Direttivo.

ART. 13: Collegio dei Revisori dei conti

1. Ove ne ricorrano i presupposti di legge o su scelta del Consiglio Direttivo, si costituisce Il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
3. È composto da tre membri effettivi tra cui uno è nominato Presidente e da due supplenti, eletti dall'Assemblea degli associati. Dura in carica tre anni.
4. I membri sono scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

Art. 14: Esercizi sociali

1. L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno; entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. I bilanci devono restare depositati presso l'Ente nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
2. All'Ente è vietato distribuire, in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.
3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCIoglIMENTO

Art. 15: Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito:
 - a) da beni mobili e immobili, oggetto di proprietà dell'associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
2. Le entrate dell'associazione sono costituite:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da rimborsi provenienti da convenzioni;
 - c) da eventuali elargizioni e provvidenze, previste dalle leggi vigenti.

Art. 16: Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle norme del codice civile e del Codice del Terzo settore, D.Lgs. n.117 del 03/07/2017, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore di cui all'art.45, comma 1 del CTS,
2. L'immobile di proprietà dell'Associazione, costituito dal piano seminterrato sottostante la Chiesa Parrocchia Santa Maria Madre di Misericordia di Bisceglie, con accesso dalla Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nn.10 e 12, in sede di liquidazione sarà devoluto, nello stato in cui si troverà, a favore dell'ODV, operante in analogo settore, costituita nell'ambito della stessa Chiesa Parrocchia Santa Maria Madre di Misericordia di Bisceglie o, in mancanza, costituita nell'ambito della Chiesa locale di Bisceglie, sempre dopo aver sentito l'organismo di controllo, ossia l'Ufficio Regionale del RUNTS di cui all'art.45, comma 1 del CTS.

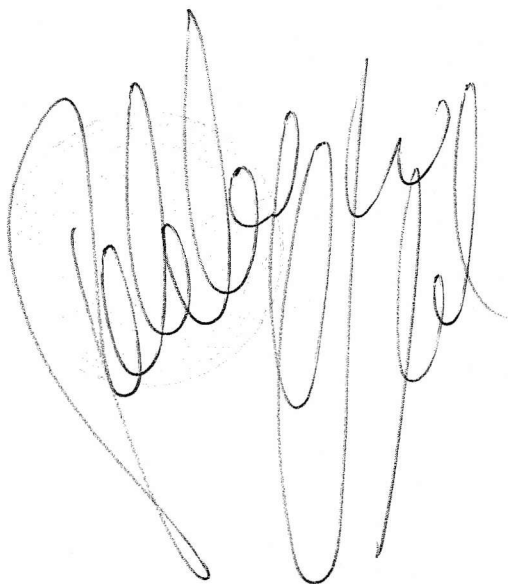
Art. 17: Disposizione generale

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile e nelle altre leggi anche speciali, in particolare al Decreto Legislativo del 03/07/2017, n.117, cosiddetto "Codice del Terzo Settore", in materia di Associazioni e di Organizzazioni di Volontariato, che in questa sede si intendono recepite e riportate.

Firmato come per legge: Luigi DE PINTO - Pietro ACQUAVIVA Notaio. Vi è il segno del sigillo.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ED A QUANTO
ALLEGATO CONSERVATO NEI MIEI ATTI MUNTA DELLE
PRESCRITTE FIRME E COMPOSTA DI FOGLI SETTE
CHE RILASCIO AD USO QUI COMPETE.
BISCEGLIE, LI'

13 NOV 2020

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes.